

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ELIA, ANDREOLLI, D’ONOFRIO,
MONTICONE, ROBOL, GUBERT, TAROLLI, RESCAGLIO, ZILIO,
RUSSO, PASQUALI, PREIONI, FUMAGALLI CARULLI, DE GUIDI,
FISICHELLA e CAMERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Norme per la celebrazione del secondo centenario
della nascita di Antonio Rosmini

ONOREVOLI SENATORI. - La celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini-Serbati giunge opportuna in questo scorcio di secolo che non è meno denso di problemi culturali, sociali e politici di quello in cui si concludeva la dominazione napoleonica, si entrava nel clima della Restaurazione e si apriva l'età del Romanticismo europeo. Rosmini partecipò all'immenso travaglio delle tante questioni e crisi, che non erano solo filosofiche, ma anche politiche, che accompagnarono il difficile processo verso l'unificazione nazionale. Basti pensare alla profondità del dissidio fra il Papato ed il mondo moderno, scaturito dalla rivoluzione dei lumi; alle politiche dei principi, protetti dalla Santa Alleanza, che si impegnarono a cancellare il segno delle innovazioni, anche civili, dell'età rivoluzionaria; basti pensare ancora agli entusiasmi suscitati dal *Primato* di Gioberti e dalla breve stagione neoguelfa, alla loro caduta sino alla sconfitta del 1849, per intendere l'intenso clima culturale nel quale operò Antonio Rosmini. L'amore per la Chiesa non gli precluse la libertà della critica verso i compromessi istituzionali che ne potessero infirmare la libertà. Non gli piaceva che si parlasse di «religione di Stato»: La Chiesa - sosteneva - non aveva bisogno di protezioni dinastiche ed affidava all'«Italia religiosa» la missione di «divenire la liberatrice del cattolicesimo dalla infame servitù, nella quale gemette oppressa finora». Fu il fondatore, come riconobbe un fine ed acuto maestro di filosofia politica, Gioele Solari, di una nuova forma di giurisprudenza, quella politica, per garantire il cittadino non solo dall'ingiustizia «ma contro l'incertezza della giustizia».

Al Rosmini, prete roveretano e patrizio del Sacro Romano Impero, è toccato in sorte di essere una delle guide più ispirate di quel rinnovamento culturale che presupponeva una profonda compenetrazione fra la

fede, la carità ed i principi del liberalismo moderno. Rosmini, attraverso una molteplicità di interessi di ordine speculativo, è pervenuto alla formulazione di una delle più grandi sintesi del pensiero moderno, di cui l'edizione nazionale delle sue opere edite e inedite, iniziata da diversi decenni ed interrotta solo per qualche anno, non ha ancora finito di presentarci la completa espressione.

Nè va trascurata l'influenza che egli ha esercitato sugli uomini, intellettuali, politici e scrittori, che hanno improntato l'azione politica del Risorgimento, da Cavour a Cesare Balbo, a Gino Capponi.

Se la storia della cultura moderna è in certo modo la storia della separatezza di natura e spirito, di realtà e verità, di fede e religione, di politica e morale, l'opera di Rosmini è stata essenzialmente rivolta alla riscoperta di quella sintesi spezzata. Dal *Nuovo saggio sull'origine delle idee al Trattato della coscienza morale*, dalla *Costituzione secondo la giustizia sociale*, alla postuma *Teosofia* che sarà poi oggetto di un profondo dibattito teologico-filosofico, il Rosmini ha lasciato in eredità al pensiero di oggi alcuni temi di ricerca tutt'altro che esauriti o messi in disparte in una riflessione che non voglia abbandonarsi alle mode facili del nichilismo teologico, del relativismo etico e dell'amoralismo politico.

Perciò la celebrazione della sua figura e della sua opera in occasione del secondo centenario della nascita non potrà essere quella di un episodio chiuso, per quanto glorioso, della rinascita spirituale italiana del secolo XIX. L'invito di Rosmini ad una ermeneutica platonico-agostiniana del pensiero filosofico moderno, la sua fenomenologia del corporeo come sentimento fondamentale della persona e la sua chiara affermazione del primato finalistico della perso-

na nella politica per l'elemento divino che l'informa, un'affermazione che ritroviamo nelle riflessioni di Luigi Sturzo su *Coscienza e libertà*, sono vie che è necessario tenere

aperte alla meditazione di oggi per chi intenda preparare le nuove generazioni ad affrontare i rischi indissociabili della potenza tecnologica e della labilità spirituale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo straordinario pari a lire 2 miliardi e 500 milioni da utilizzare nel biennio 1996-1997.

Art. 2.

1. Il fondo di cui l'articolo 1 è destinato:

a) ad organizzare un convegno internazionale, anche in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali, italiane e straniere, nonché manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali, relazioni con centri scientifici europei ed extraeuropei;

b) ad organizzare una mostra iconografica itinerante di figure, documenti ed eventi del primo Risorgimento italiano;

c) ad incentivare con contributi *ad hoc* il completamento dell'Edizione nazionale delle opere edite ed inedite di Antonio Rosmini, della sua corrispondenza e degli atti del convegno di cui alla lettera a);

d) alla redazione di audiovisivi e sceneggiatura di alcuni dialoghi filosofici di Rosmini;

e) alla erogazione di premi annuali per gli anni 1996 e 1997 a coloro che nella scuola e nelle università, con articoli, saggi e tesi di laurea, hanno trattato del pensiero di Rosmini, della sua influenza sugli uomini del Risorgimento e sulla loro azione politica, e della sua ecclesiologia.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge è istituito un comitato nazionale promotore composto

dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali, dai membri della «Cattedra Rosmini» di Stresa, da professori universitari e da esponenti del mondo accademico e culturale.

Art. 4.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con un finanziamento iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 1 miliardo per il 1996 e lire 1 miliardo e 500 milioni per il 1997.

2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese per gli interventi di cui all'articolo 2, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le disposizioni adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

1. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto al 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando una quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto al 1997, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nel conto residui relativo al medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

